



CITTA' DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE 10
MIRAFIORI SUD

ALLEGATO 1

MECC. 201301811/93

**SERVIZIO DI GESTIONE
DELLA SALA POLIVALENTE DI VIA NEGARVILLE 30/2A
CAPITOLATO SPECIALE
CIG 5064866BA2**

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la concessione del servizio di gestione della "Sala Polivalente" sita a Torino - Via Negarville 30/2A, delle pertinenze e degli impianti di servizio meglio descritti nelle allegate planimetrie:

- A. planimetria generale dei locali;
- B. planimetrie (elaborati 1a – 2a) indicanti le caratteristiche tecniche degli spazi dislocati e la capienza massima dei locali;
- C. planimetria dell'area con le sue pertinenze.

La concessione avrà luogo mediante gara, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs.163/2006, con le modalità specificate nel presente Capitolato speciale e dal Regolamento per la disciplina dei contratti della Città di Torino, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 10 settembre 2012, esecutiva dal 24 settembre 2012, in quanto compatibile. Tale procedura ha lo scopo di individuare un gestore in grado di garantire l'adeguato utilizzo della struttura e rispondere alle esigenze della Circoscrizione 10, i cui obiettivi specifici sono:

1. garantire lo svolgimento di attività culturali e ricreative di varia natura che sottolineino il carattere polivalente della sala in oggetto (ballo, rappresentazioni teatrali, proiezioni, corsi, mostre, convegni, conferenze, eventi musicali di vario genere, dibattiti, presentazioni di libri ed iniziative editoriali, atelier artistici, ulteriori attività del tempo libero non aventi carattere sportivo, ecc.) nella direzione di un'ampia varietà di programmi e della eterogeneità del pubblico di riferimento;
2. assicurare la regolare conduzione delle attività, orientata al più ampio utilizzo possibile della sala nell'arco della settimana;
3. valorizzare le iniziative proposte dall'associazionismo locale.

Il concessionario dovrà sostenere tutte le spese necessarie per il funzionamento della struttura e per lo svolgimento delle attività previste, come ad esempio i costi del personale, il pagamento diritti SIAE, imposte, tasse, permessi, pubblicità, pulizie sia all'interno che all'esterno della struttura, ecc.

ART. 2 – DURATA E VALORE DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà la durata di cinque anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto.

La Circostrizione 10 mette a disposizione l'importo di Euro 2.500,00 (IVA compresa), vale a dire l'importo complessivo di Euro 12.500,00 (IVA compresa) per la durata contrattuale di anni cinque al fine di concorrere al conseguimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione.

Il valore complessivo della concessione è stimato in Euro 190.000,00.

ART. 3 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici (cooperative, imprese singole, ecc) di cui all'art. 34 del D.Lgs. 163/2006 nonché gli enti non commerciali e le associazioni senza fini di lucro che perseguono finalità sociali e il cui oggetto preveda l'esercizio di una attività commerciale, in possesso dei requisiti di ordine generale ed economico-finanziari di cui al presente articolo.

In caso di raggruppamento temporaneo di soggetti o consorzio o equiparato, ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs. 163/2006, l'offerta dovrà essere presentata secondo le modalità previste dall'articolo stesso.

I soggetti dovranno possedere a pena di esclusione i seguenti requisiti:

- l'iscrizione alla C.C.I.A.A. della Provincia in cui il soggetto ha sede o ad analogo registro di altro Stato membro della U.E. o iscrizione al R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo), con le seguenti indicazioni: natura giuridica, denominazione, partita IVA, codice fiscale, sede legale e oggetto dell'attività nonché le generalità delle persone fisiche con poteri di rappresentanza e dei direttori tecnici attualmente in carica. Nel caso di partecipazione da parte di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, tali dichiarazioni dovranno riguardare ciascun partecipante. Le Cooperative e i Consorzi di Cooperative, altresì, devono essere iscritti rispettivamente nell'apposito Albo Nazionale delle Società Cooperative di cui al decreto Ministeriale del 23/06/2004;
- l'iscrizione all'Albo delle Associazioni della Città di Torino o di altro Ente Pubblico o all'Albo Fornitori della Città di Torino o impegno a provvedere alla suddetta iscrizione entro 15 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione;
- l'inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione agli appalti previste dall'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 (requisiti di ordine generale);
- (*in alternativa*) a) di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile con nessun partecipante alla presente procedura e di avere formulato l'offerta autonomamente; *oppure* b) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima gara di soggetti che si trovino, con il concorrente, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile ma di aver formulato l'offerta autonomamente; *oppure* c) di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovino, con il concorrente, in una situazione di

controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile e di aver formulato autonomamente l'offerta;

- di possedere adeguate capacità tecnico-organizzative da dimostrare mediante presentazione dell'elenco dei servizi, eventi e/o progetti analoghi a quello oggetto della presente procedura di gara, prestati negli ultimi tre anni dai soggetti proponenti o anche dai titolari e/o loro rappresentanti all'interno di soggetti diversi, con indicazione degli importi, delle date, dei destinatari pubblici o privati degli stessi;

ART. 4 – PROGETTO

Il concorrente dovrà formulare, tenendo conto di quanto stabilito all'art. 1, un articolato progetto gestionale comprendente le seguenti parti:

- 1) premessa introduttiva generale da cui emerga la visione complessiva della gestione nella quale il concorrente dovrà presentare il modello di centro culturale polivalente che si prefigge di condurre: principi ispiratori, metodologia di intervento, ambiti prevalenti ecc;
- 2) progetto specifico delle attività previste: contenuto (ambito/i principale/i di riferimento, attività ricorrenti, eventi, spettacoli, corsistica ecc); modalità organizzative (idee per l'allestimento degli spazi, caratteristiche dello staff e /o delle collaborazioni previste ecc.). Il concorrente formulerà inoltre l'indicazione di un possibile svolgimento delle attività previste sulla base di un calendario annuale delle stesse e di una ipotetica "settimana tipo", con l'indicazione delle attività a pagamento e di quelle eventualmente gratuite;
- 3) pubblico di riferimento: individuare i target di riferimento (genere, fasce d'età, gruppi ecc.) con riguardo alle attività proposte al punto precedente, descrivendo le modalità ipotizzate di coinvolgimento dei destinatari;
- 4) dimensione di rete del progetto: i concorrenti dovranno riferire il quadro delle collaborazioni che intendono avviare o che hanno già avviato per ampliare l'offerta di attività, diversificare i potenziali partecipanti e contribuire a valorizzare e sostenere il tessuto associativo di Mirafiori Sud.

ART. 5 – USO DEI LOCALI E PROVENTI DI GESTIONE

a) Uso dei locali da parte di terzi

L'aggiudicatario potrà affittare la sala per eventi specifici, purché consoni al progetto e confacenti all'immagine della Città, ai soggetti interessati che ne faranno richiesta, dietro pagamento della tariffa di affitto offerta (art. 11). In particolare la sala dovrà essere messa a disposizione, in via prioritaria, ad associazioni aventi sede legale e/o operativa nel territorio della Circoscrizione 10 ed ai partiti politici che abbiano una propria rappresentanza nelle istituzioni locali, per manifestazioni pubbliche.

b) Uso dei locali da parte dell'Amministrazione circoscrizionale

La Circoscrizione ha diritto di fruire, a titolo gratuito ed in misura non superiore a 400 ore annuali, degli spazi, degli impianti e delle attrezzature della sala per promuovere:

- iniziative proprie;
- iniziative di soggetti pubblici, istituzionali e del privato sociale;

- iniziative proposte da associazioni senza scopo di lucro a cui la Circoscrizione riterrà di concedere il patrocinio.

Le suddette ore, che dovranno essere comunicate con un anticipo di almeno 15 giorni al concessionario, sono da intendersi prioritarie rispetto alla organizzazione e alla programmazione dell'attività del concessionario stesso. Il gestore dovrà assicurare la presenza di proprio personale per l'apertura, la chiusura, la pulizia, il controllo del locale, il funzionamento degli impianti tecnici di volta in volta occorrenti, la preparazione e l'allestimento del locale secondo le necessità.

c) Servizio bar

Il concessionario potrà gestire direttamente l'eventuale servizio bar e ristoro nel rispetto di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalle norme commerciali, dei criteri di programmazione commerciale approvati dalla Città di Torino, dai Regolamenti municipali e fornito dei necessari permessi.

In relazione a tale servizio l'Amministrazione è sollevata da ogni responsabilità anche nei confronti di terzi per tutti gli atti e fatti che ne dovessero derivare.

d) Tariffe

Per la partecipazione alle attività proposte (art. 4) l'aggiudicatario potrà richiedere un corrispettivo da parte dell'utenza pari alla tariffa offerta (art. 11). La partecipazione alle iniziative dovrà essere sempre consentita a chiunque, senza discriminazioni o esclusioni di alcun genere.

Il concessionario sarà direttamente responsabile della riscossione degli importi indicati alle voci precedenti senza nulla pretendere dall'Amministrazione Circoscrizionale in caso di mancato o ritardato pagamento da parte degli utenti.

ART. 6 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Gestione tecnica e utenze

Il concessionario dovrà:

- provvedere all'apertura, chiusura, sorveglianza, pulizia, manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura, costituita dall'immobile con le sue pertinenze, gli impianti di servizio, le attrezzature e gli arredi che risulteranno da apposito verbale di consegna nonché all'acquisizione di eventuali autorizzazioni e certificazioni previste dalla legge e garantire il costante mantenimento dei requisiti previsti dalle normative in riferimento alla sicurezza dei frequentatori. Sono altresì compresi, a carico del concessionario, gli eventuali interventi per l'adeguamento dei suddetti impianti alle vigenti norme e alle misure di sicurezza e di prevenzione incendi, l'abolizione delle barriere architettoniche nonché la fornitura e la manutenzione degli estintori. Per motivi di sicurezza è vietato il parcheggio nell'area antistante l'entrata della sala; è comunque consentita la sosta per carico e scarico di attrezzature e beni inerenti il regolare svolgimento delle attività;

- garantire la manutenzione delle aree verdi di pertinenza (quali aree erbose, fioriture, cespugli con esclusione delle alberate che resteranno in carico alla città). Non sono consentiti usi diversi non conformi alla destinazione d'uso;
- sostenere le utenze relative all'energia elettrica, all'acqua potabile (con le relative spese di volturazione) e al teleriscaldamento nonché i costi per allacciamento e/o attivazione di nuova linea telefonica e relative bollette e provvedere al pagamento della TARSU in base all'effettiva data di decorrenza della concessione.

In particolare:

- 1) per le utenze dell'energia elettrica e dell'acqua potabile è obbligo del concessionario procedere, a proprie spese, a immediata volturazione ed intestazione del contratto di fornitura, con decorrenza dalla data di consegna dell'immobile;
 - 2) per l'acqua potabile - bocca antincendio, l'intestazione del contratto dell'utenza rimarrà in capo alla Città la quale provvederà al recupero successivo dei costi delle utenze, a far data dalla consegna della porzione di immobile data in concessione, secondo il criterio di riparto: percentuale di consumo: 7,22% valore espresso in percentuale della porzione di immobile dato in gestione rispetto al complesso servito dalla medesima utenza (criterio valore espresso in percentuale della superficie occupata). L'utenza è collegata alla porzione di fabbricato: "Centro di Accoglienza per extracomunitari";
 - 3) per il riscaldamento l'intestazione del contratto dell'utenza rimarrà in capo alla Città la quale provvederà al recupero successivo dei costi delle utenze, a far data dalla consegna della porzione di immobile data in concessione, secondo il seguente criterio di riparto: percentuale di consumo: 17,30% valore espresso in percentuale della porzione di immobile dato in gestione rispetto al complesso servito dalla medesima utenza (criterio valore espresso in percentuale della volumetria riscaldata). L'utenza è collegata alla porzione di fabbricato: "Centro di Accoglienza per extracomunitari";
- farsi carico delle spese relative all'installazione, sostituzione, riparazione e manutenzione dei misuratori e dei contatori, nonché di tutte le altre spese relative all'uso, alla conservazione e alla manutenzione di servizi e beni.

Gestione Sociale

Il concessionario dovrà:

- attuare il programma così come indicato nel progetto e nelle programmazioni semestrali di cui al punto successivo nonché garantire la disponibilità delle ore riservate alla Circostrizione come previsto all'art. 5, punto b);
- presentare semestralmente e contestualmente alla presentazione della fattura una relazione in ordine alle attività svolte nel semestre di riferimento (indicazione di massima delle frequenze, delle eventuali gratuità e del grado di soddisfazione delle attività realizzate) e una programmazione per il semestre successivo; tale programmazione dovrà essere coerente con il progetto iniziale e sarà sottoposta al vaglio della Circostrizione;

- presentare con cadenza annuale un quadro riassuntivo delle spese sostenute e delle entrate realizzate nonché degli interventi effettuati di manutenzione ordinaria e straordinaria sia della struttura che delle aree verdi;
- presentare tempestivamente gli eventuali aggiornamenti al business plan allegato all'offerta, con riferimento al primo biennio di gestione;
- garantire la massima informazione in ordine alle attività proposte, sia nei confronti dell'utenza che della Circoscrizione.

Assicurazioni

Il concessionario si impegna a sottoscrivere per la durata contrattuale un'adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile fabbricati e per la responsabilità civile terzi, a copertura dei danni comunque derivanti a terzi da sinistri conseguenti all'attività del concessionario. Fra i terzi devono intendersi i dipendenti del concessionario e ogni soggetto comunque immesso presso i locali.

Si impegna inoltre a sottoscrivere un'adeguata polizza a copertura dei danni derivanti da incendio e da ogni altro danneggiamento conseguente all'attività del concessionario (rischio locativo).

Il concessionario dovrà presentare alla Città di Torino – Circoscrizione 10, entro 15 giorni dalla data di comunicazione di aggiudicazione, copia delle polizze stipulate, e dovrà inoltre inviare alla Circoscrizione 10 copia delle quietanze dei ratei assicurativi attestanti la regolarità dei pagamenti.

Deposito cauzionale definitivo

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, l'aggiudicatario dovrà costituire una garanzia fidejussoria definitiva pari al 10% del valore della concessione al netto dell'IVA, con le modalità di cui all'art. 113 del Codice Unico Appalti, entro 15 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione.

Il versamento della garanzia potrà essere effettuato, a mezzo fideiussione bancaria o polizza fidejussoria, rilasciata da Società di Assicurazione in possesso dei requisiti richiesti dalla Legge 10/06/1982, n. 349 o dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La fideiussione bancaria o polizza assicurativa di cui sopra deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dall'aggiudicatario, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali: la stazione appaltante avrà diritto a rivalersi direttamente sulla garanzia fideiussoria per l'applicazione delle stesse così come previsto al comma 5 dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, la stazione appaltante potrà richiedere il reintegro della stessa per una somma di pari importo.

La stazione appaltante si riserva il diritto di valersi della cauzione definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal concessionario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 dell'art. 113 determina la revoca dell'aggiudicazione e l'acquisizione della cauzione provvisoria.

La garanzia definitiva dovrà restare in vigore sino al termine della concessione.

Lo svincolo di detta cauzione sarà disposto dalla stazione appaltante previo accertamento degli adempimenti contrattuali nonché ultimata e liquidata ogni ragione contabile.

ART. 7 – PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE

Il concessionario dovrà svolgere il servizio con personale dotato della necessaria qualifica, laddove prevista, ed esperienza per il corretto funzionamento degli impianti e prevedere la presenza di addetti all'assistenza al pubblico durante l'apertura della sala, secondo la vigente normativa in materia di sicurezza, i quali dovranno peraltro essere dotati di adeguate capacità relazionali.

In particolare, dovrà garantire in ogni caso almeno due operatori presenti nell'orario di apertura al pubblico.

L'aggiudicatario sarà tenuto all'osservanza delle leggi vigenti in materia di previdenza, assistenza ed assicurazione infortuni nonché delle norme dei contratti di lavoro della categoria per quanto concerne il trattamento giuridico ed economico.

L'aggiudicatario dovrà provvedere, a sua cura e spese, a tutti gli obblighi che gli derivano dall'esecuzione del contratto, in ottemperanza alle norme del D.Lgs 81/08 e successive modifiche ed integrazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ivi incluse le eventuali pratiche da espletare, presso i seguenti organismi: I.N.P.S., I.N.A.I.L., ASL., Laboratori di Sanità Pubblica, Ispettorato del Lavoro e VV.FF. Tale impegno è assunto dai concorrenti già in sede di presentazione dell'offerta.

Il concessionario dovrà inoltre essere in grado di dimostrare, in ogni momento, di avere provveduto a quanto sopra a semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale, la quale comunque procederà a tutti i controlli d'ufficio.

ART. 8 – EVENTUALI MIGLIORIE

Ogni intervento tecnico sui locali (esclusa la manutenzione ordinaria) deve essere preventivamente autorizzato dalla Città. Tutte le nuove opere realizzate sui locali oggetto della presente concessione, sono acquisite in proprietà dalla Città dal momento della loro esecuzione, ai sensi dell'art. 934 del Codice Civile, senza che questa sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento a qualsiasi titolo

Fatti in ogni caso salvi tutti gli oneri ed obblighi dell'art. 6, la Città potrà in ogni tempo eseguire, sia all'esterno che all'interno dell'immobile, tutte le riparazioni e tutti gli impianti che ritiene opportuni a suo insindacabile giudizio nonché qualunque opera di abbellimento e di restauro dello stabile, senza obbligo di compenso di sorta a favore del concessionario, indipendentemente dalla durata delle opere.

Il concessionario non potrà pretendere alcun risarcimento per danni causati dai lavori autorizzati od eseguiti per conto dell'Amministrazione concedente.

ART. 9 DIVIETO DI SUBCONCESSIONE

Il concessionario non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, la concessione in oggetto a nessun titolo e per nessuna ragione.

Salvo quanto previsto dall'art. 5 del presente capitolato, la sala non potrà essere utilizzata da soggetti diversi dal concessionario o per finalità diverse da quelle previste dal presente capitolato se non previa autorizzazione da parte della Civica Amministrazione.

La subconcessione o il mutamento della destinazione d'uso dei locali, in quanto gravi inadempienze contrattuali, comportano la risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 16.

ART. 10 – RESPONSABILITÀ

Il concessionario è costituito custode dei locali dati in concessione ed esonera espressamente la Città di Torino da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che possano provenirgli per fatti od omissioni, dolosi o colposi, anche di terzi.

Il concessionario terrà l'Amministrazione comunale indenne da molestia o pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno che possa derivare a questi ultimi per effetto della concessione, durante il periodo contrattuale ed anche durante l'esecuzione di eventuali lavori di adeguamento o miglioria.

Il concessionario assume interamente a proprio carico qualsiasi responsabilità connessa all'utilizzo del bene, la gestione dello stesso, il suo stato manutentivo e tutti i danni eventualmente cagionati a persone e cose anche per il fatto dei propri dipendenti o appaltatori, ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, dei soci o di altri cittadini presenti nei locali a vario titolo. Si impegna ad adottare tutte le misure idonee a prevenire eventi dannosi nell'esercizio dell'attività, che dovrà essere improntata a condizioni di massima sicurezza e dovrà essere attuata con tutti gli accorgimenti offerti dalla tecnica; manleva espressamente la Città da ogni derivante pregiudizio anche ai sensi dell'art. 2050 e 2051 del Codice Civile.

Il concessionario risponde dei danni causati agli arredi, impianti e attrezzature dell'intera struttura e relative pertinenze. Non è considerato danno l'usura prodotta da un corretto utilizzo. Relativamente ai beni mobili di proprietà del concessionario presenti all'interno della struttura la Città non risponde di danni di sorta.

Il concessionario dichiara espressamente, con la firma del contratto, di esonerare la Città di Torino, da qualsiasi responsabilità connessa ai rischi in relazione ai quali è fatto obbligo di stipulare, a suo carico, le predette idonee polizze assicurative (art. 6).

ART. 11 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Per essere ammessi alla presente procedura i concorrenti dovranno presentare, a pena di esclusione, una busta sigillata contenente i seguenti plichi sigillati e riportanti le seguenti

diciture: **A) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE, B) PROGETTO e C) OFFERTA ECONOMICA**, recanti ciascuno ragione sociale del partecipante e oggetto della gara:

A) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE (ALL. 1), in plico sigillato, datato e validamente sottoscritto dal legale rappresentante, in bollo vigente o per i soggetti esenti per legge, in carta semplice motivandone l'esenzione, redatta in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante¹ e corredata da copia fotostatica del documento d'identità del sottoscrittore. L'istanza dovrà contenere le dichiarazioni, successivamente verificabili, rese ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., attestanti il possesso dei requisiti di cui all'art. 3 e l'accettazione delle seguenti condizioni:

- di impegnarsi a stipulare entro 15 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, le polizze d'assicurazione di cui all'art. 6;
- di avere effettuato sopralluogo per la corretta formulazione dell'offerta alla presenza di un funzionario della Circostrizione;
- di osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i ;
- di rispettare per tutti i propri addetti, anche se in possesso della qualifica di soci, gli standard di trattamento salariale e normativo previsto dai C.C.N.L. di categoria e gli standard normativi, previdenziali ed assicurativi del Servizio secondo quanto previsto dall'art. 7 del capitolato;
- di rispettare le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 68 del 12.3.1999 oppure di esserne esente;
- di autorizzare l'Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara qualora un concorrente eserciti la facoltà di accesso agli atti ai sensi della L. n. 241/1990. In alternativa, con riferimento a quanto sopra indicato, si precisa che qualora un concorrente intenda opporsi alle richieste di accesso degli altri concorrenti a ragione della sussistenza, nei documenti presentati per la partecipazione alla gara, di segreti tecnici o commerciali egli deve presentare una apposita dichiarazione in busta chiusa riportante la dicitura "contiene dichiarazione ex art. 13, comma 5, D.Lgs. 163/2006" con la quale manifesta la volontà di non autorizzare l'accesso agli atti, atteso che le informazioni fornite nell'ambito dell'offerta tecnica/economica o giustificativi di prezzo costituiscono segreti tecnici e commerciali. In tal caso nella predetta dichiarazione il concorrente deve precisare analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale nonchè comprovare e indicare le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base all'articolo 98 del Codice della Proprietà Industriale (Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30);
- di conoscere e accettare tutte le condizioni che regolano la concessione di cui al presente capitolato.

All'istanza di partecipazione dovranno essere allegati:

- lo Statuto della/e Società, Ente/i, Federazione/i o Associazione/i;

¹ In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore è necessario allegare anche copia della procura stessa.

- ricevuta di versamento della contribuzione dovuta ai sensi dell'art. 1 comma 67 della Legge 23.12.2005 n. 266 a favore dell'Autorità di vigilanza dei contratti pari ad Euro 20,00 (per le modalità di versamento consultare il sito <http://www.avcp.it>);

nonché **a pena di esclusione**:

- copia fotostatica del documento d'identità del sottoscrittore;
- relazione sulla capacità tecnico-organizzativa, contenente l'elenco dei servizi, eventi e/o progetti analoghi a quello oggetto della presente procedura di gara, realizzati negli ultimi tre anni dai soggetti proponenti o anche dai titolari e/o loro rappresentanti all'interno di soggetti diversi, con indicazione degli importi, delle date, dei destinatari pubblici o privati degli stessi;
- garanzia a corredo dell'offerta nella misura dell'1% del valore del contratto, pari ad Euro 1.900,00. La cauzione deve essere costituita ai sensi dell'art. 75 del D. Lgs. 163/2006, avere validità non inferiore a 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e deve essere corredata dall'impegno del garante a:
 - a. rinnovare la garanzia su richiesta della Civica Amministrazione nel corso della procedura, per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui, al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
 - b. rilasciare la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006;

B) PROGETTO, in plico sigillato, datato e validamente sottoscritto dal legale rappresentante, che dovrà essere articolato secondo quanto previsto all'art. 4 del presente capitolato.

C) OFFERTA ECONOMICA, in plico sigillato, datato e validamente sottoscritto dal legale rappresentante, che dovrà contenere:

- il ribasso rispetto alle seguenti voci di costo:
 - tariffa individuale per la partecipazione alle attività proposte (punto d) art. 5) Euro 3,50
 - affitto della struttura a terzi (punto a) art. 5) Euro 30,00 all'ora
- un business plan, teso alla descrizione dei costi presunti e dei proventi ipotizzati, compresi eventuali finanziamenti, con i quali si intende coprire le spese di gestione, garantendo il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario, riferito al primo biennio di attività.

Il plico così composto dovrà riportare la ragione sociale del concorrente con la dicitura: "Contiene offerta per la concessione del servizio di gestione della Sala Polivalente – **N. CIG CIG 5064866BA2** " e dovrà pervenire entro

le h. 16,00 del giorno giovedì 30 maggio 2013
alla Circostrizione 10
Strada Comunale di Mirafiori 7 - 10135 Torino

ART. 12 – MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione della concessione avverrà ai sensi dell'articolo 83 del D.lgs. 163/2006, a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa per la Città e quindi al concorrente che avrà totalizzato il maggior punteggio secondo gli elementi di valutazione di seguito specificati:

- Progetto fino a un massimo di 60 punti:

- | | |
|--|----------------------|
| ▪ coerenza e completezza dell'impostazione progettuale | punteggio massimo 10 |
| ▪ varietà delle attività ed eterogeneità dell'utenza | punteggio massimo 20 |
| ▪ grado di innovatività delle attività progettuali | punteggio massimo 10 |
| ▪ modalità organizzative, eventuale presenza di attività gratuite e grado di saturazione dei tempi di utilizzo della sala massimo 15 | punteggio |
| ▪ dimensione di rete del progetto | punteggio massimo 5 |

- Offerta Economica fino ad un massimo di 40 punti:

- | | |
|--|----------------------|
| ▪ tariffa per le attività proposte | punteggio massimo 15 |
| ▪ affitto Sala | punteggio massimo 15 |
| ▪ business plan:
coerenza e attendibilità della pianificazione economico-gestionale | punteggio massimo 10 |

- il punteggio relativo al progetto e al business plan verrà attribuito utilizzando il metodo della media dei coefficienti variabili tra 0 e 1, normalizzati a 1, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari;

- i punteggi relativi alle offerte riguardanti le tariffe per la partecipazione alle attività e l'affitto della sala verranno attribuiti in sede di gara, secondo le seguenti modalità:

- all'offerta più bassa verrà assegnato il massimo punteggio;
- alle altre offerte verranno assegnati punteggi decrescenti calcolati in modo inversamente proporzionale all'offerta più bassa secondo la seguente formula:

$$X = \frac{A \times C}{B}$$

dove:

X = punteggio da assegnare

A = offerta più bassa

B = altra offerta

C = punteggio massimo prefissato

(il punteggio sarà arrotondato per eccesso o per difetto alla seconda cifra decimale).

La concessione verrà aggiudicata al concorrente che avrà raggiunto il punteggio complessivo più alto. In caso di parità di punteggio la concessione sarà aggiudicata al concorrente che avrà ottenuto il punteggio maggiore relativamente al progetto. Qualora anche questo punteggio fosse paritario si procederà mediante il sorteggio.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Non sono ammesse offerte in aumento indeterminate, condizionate, parziali o plurime.

ART. 13 - COMMISSIONE DI GARA

La commissione aggiudicatrice sarà composta nel rispetto di quanto previsto dall'art. 84 del D. Lgs. 163/2006.

La seduta per la valutazione delle offerte pervenute si terrà presso la Circostrizione 10 - Ufficio del Direttore, il giorno **venerdì 31 maggio 2013 alle ore 10,00**. In tale seduta la Commissione procederà:

- in seduta pubblica all'apertura delle buste e alla verifica delle istanze e della documentazione presentata;
- in seduta riservata all'attribuzione dei punteggi relativi alla proposta progettuale e al business plan;
- in seduta pubblica all'assegnazione dei punteggi relativi all'offerta economica e alla conseguente individuazione del migliore offerente.

L'Amministrazione procederà alla valutazione della congruità delle offerte nei modi e ai sensi dell'art. 86 comma 3 del D.Lgs. 163/2006.

L'aggiudicazione definitiva è comunque subordinata alla verifica del possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale nei modi e termini di cui al D.P.R. 445/2000 s.m.i., nonché agli adempimenti connessi alla stipulazione del contratto.

L'Amministrazione si riserva di non procedere ad aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida.

L'Amministrazione si riserva altresì, ai sensi dell'art. 81, comma 3, D.Lgs. 163/2006, di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

ART. 14 – CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare e di disporre, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, controlli al fine di verificare il rispetto delle condizioni contrattuali.

Il Concessionario è tenuto a fornire tutta la collaborazione necessaria ai controlli fornendo a tal fine tutta la documentazione e le informazioni necessarie.

ART. 15 – PAGAMENTI

L'importo messo a disposizione dall'Amministrazione sarà erogato con cadenza semestrale previa presentazione di fattura accompagnata dalla relazione di cui all'art 6.

Le fatture, in regola con le vigenti disposizioni di legge e contenenti tutti gli elementi idonei ad individuare la concessione di cui al presente capitolato (ad es. n. CIG), saranno liquidate entro 60 giorni dal ricevimento, qualora non vi siano contestazioni o pendenze, secondo le disposizioni di legge in materia di contabilità degli Enti pubblici.

I termini di pagamento sono sospesi dal 10 dicembre di ogni anno fino al 10 gennaio successivo, in esito alle disposizioni del Regolamento Comunale di Contabilità.

Tracciabilità flussi finanziari

L'Aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Pertanto, entro 7 giorni dalla sottoscrizione del contratto, l'Aggiudicatario comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi e copia documento d'identità dei suddetti soggetti delegati. Qualora l'Aggiudicatario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, i contratti stipulati si risolvono ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

La stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all'Aggiudicatario e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 16 – PENALITÀ E RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE

In caso di riscontrate inadempienze, rilevate a seguito dei controlli di cui al precedente art. 14 e/o quant'altro sia di nocimento all'efficienza e al buon funzionamento della struttura o che violi anche solo in parte quanto stabilito dal contratto, potrà essere richiesto il pagamento a favore della Civica Amministrazione di una penale compresa tra 0,1% e 1% del valore della concessione in relazione alla gravità dell'inadempienza e alla eventuale reiterazione della stessa. L'Amministrazione provvederà alla contestazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, della riscontrata inadempienza, intimando il ripristino della situazione violata. In caso d'inerzia o qualora non siano ritenute valide le controdeduzioni dell'aggiudicatario, da presentarsi entro 10 giorni dal ricevimento della contestazione, si applicheranno le suddette penalità.

Nel caso in cui l'aggiudicatario non provvedesse al pagamento delle penali, l'Amministrazione potrà rivalersi sulla cauzione definitiva per il recupero delle stesse. L'applicazione delle penali non preclude in ogni caso eventuali azioni giudiziarie da parte del Comune di Torino, nonché richieste di risarcimento danni materiali e morali.

Qualora si verificassero gravi e reiterati inadempimenti contrattuali, compresa l'impossibilità a garantire la regolare e corretta gestione della Sala, la Civica Amministrazione potrà risolvere il contratto, previa diffida da parte degli uffici circoscrizionali, nonché procedere

all'incameramento della cauzione definitiva restando impregiudicata la facoltà di richiesta di risarcimento di ulteriori danni. Nulla sarà invece riconosciuto al concessionario inadempiente. In tale caso i locali dovranno essere riconsegnati, liberi e sgombri da persone e cose, in buono stato d'uso e manutenzione. L'Amministrazione si riserva la facoltà di valutare l'affidamento della concessione ad altro concorrente che segue nell'ordine in graduatoria a maggiori spese del soggetto inadempiente.

Per esigenze di interesse pubblico l'Amministrazione potrà recedere dal contratto con un preavviso di mesi tre, con il conseguente riscatto anticipato delle eventuali opere di miglioria apportate all'impianto dal soggetto convenzionato e non ancora ammortizzate.

Le interruzioni del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti, né ad indennizzi di sorta, purché tempestivamente notificate. In caso di interruzione del servizio per cause imputabili al concessionario, la Circoscrizione 10 si riserva la facoltà di addebitare allo stesso i danni conseguenti.

ART. 17 - OSSERVANZA LEGGI E DECRETI

L'aggiudicatario sarà altresì tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere di tutte le prescrizioni che siano e che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma.

ART. 18 – DOMICILIO E FORO COMPETENTE

A tutti gli effetti del presente appalto, la ditta aggiudicataria dovrà eleggere domicilio legale in Torino. Il Foro competente per eventuali controversie sarà quello di Torino.

ART. 19 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati forniti e raccolti in occasione della presente gara saranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini della gara medesima e saranno conservati presso le sedi competenti dell'Amministrazione.

Il conferimento dei dati previsti dal bando e dal presente capitolato è obbligatorio ai fini della partecipazione, pena l'esclusione. Il trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità automatizzata che cartacea. In relazione ai suddetti dati l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.

ART. 20 – SPESE DI CONCESSIONE, CONTRATTO ED ONERI DIVERSI

Tutte le spese inerenti e conseguenti all'appalto saranno a carico del concorrente, comprese quelle contrattuali, i diritti di segreteria e quelle di registro.

ART. 21 – FALLIMENTO O MORTE DEL GESTORE

Il concorrente si obbliga per sé e per i propri eredi ad aventi causa.

In caso di fallimento o amministrazione controllata, la concessione si intende senz'altro revocata e l'Amministrazione Comunale provvederà a termini di legge.

In caso di morte del gestore, è facoltà dell'Amministrazione Comunale scegliere, nei confronti degli eredi ed aventi causa, tra la continuazione o la risoluzione del contratto.

IL DIRETTORE
Dott. Luca PALESE

Responsabile del Procedimento
Funzionario in P.O.
Dott.ssa Giuseppina SCOPECE

Responsabile al Controllo di Qualità
Sig Roberto OLESIO